



COMUNE DI SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

DELIBERAZIONE N. 396 del 7 settembre 2026

Oggetto: Ammissione alla massa passiva della liquidazione dei debiti non transatti, ex art. 258 del T.U. 267/2000 e accantonamento delle relative somme - PUCA GIOVANNI E SAGLIOCCO ANGELINA- Istanza n. 462.

L'anno 2026, il giorno 7 del mese di settembre si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021 ai sensi dell'art. 252 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nelle persone di:

Dr. Euplio Castelluccio, Segretario comunale	Presidente	presente
Rag. Elda Karim Danielli, Funzionario economico finanziario	Componente	presente in collegamento da remoto
Dr. Paolo Di Lorenzi, Funzionario economico finanziario	Componente	presente

La Commissione straordinaria di liquidazione

PREMESSO che:

- il Comune di Sant'Antimo (Na), con delibera della Commissione straordinaria n. 10 del 19 luglio 2021, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- con D.P.R. del 23 agosto 2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il 20 settembre 2021, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- in data 24 settembre 2021 l'Organo anzidetto si è regolarmente insediato presso la sede del Comune di Sant'Antimo, come da Verbale sottoscritto dai componenti, alla presenza di del Vice Segretario Generale e che con successivo D.P.R. 20 ottobre 2022 e del 15 novembre 2023 ha assunto l'attuale composizione;

VISTI

- l'art. 194, comma 1, del TUEL che indica le tipologie dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai fini dell'ammissione alla massa passiva della liquidazione;



COMUNE DI SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

- l'art. 252, comma 4, del TUEL che stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;

- l'art. 258 del TUEL che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti che al comma 3 prevede che l'Organo straordinario della liquidazione proponga individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito;

- l'art. 258, comma 4, del TUEL che stabilisce che "L'organo straordinario di liquidazione, accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.";

- l'art. 258, comma 5, del TUEL che dispone che si applicano le disposizioni degli articoli precedenti e che l'Organo straordinario, effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, provvede alla redazione del piano di estinzione;

- l'art. 5, comma 2, del decreto legge 80/2004 che stabilisce che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.";

CONSIDERATO che:

- questo Organo straordinario, dopo la deliberazione di massima, ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori quali la documentazione agli atti del Comune, quella fornita dai creditori nonché le attestazioni dei Responsabili dei servizi;

- con delibera di questa Commissione straordinaria di liquidazione n. 16 del 14 aprile 2022 è stata avanzata proposta di adesione della modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti rientranti nel dissesto, disciplinata dall'articolo 258 TUEL;

- con deliberazione n. 16 del 5 maggio 2022 la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale ha aderito alla modalità semplificata;

- con delibera n. 70 del 7 dicembre 2023 sono stati individuati i criteri per l'applicazione della suddetta procedura semplificata;

OSL Prot. n. 0000733 del 10-09-2026 Cat. 1 CL. 2 Sol. CL. 5



COMUNE DI SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

- questo Organo, con nota 407 del 4 giugno 2026, ha formulato la proposta di transazione ai creditori GIOVANNI PUCA E SAGLIOCCO ANGELINA per il credito vantato pari ad € 13.133,04, per il quale sussistono i requisiti di legge, offrendo il pronto pagamento del 40%;
- il creditore non ha aderito alla proposta transattiva;

VISTI

- il Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto 1993 n. 378 e successive modifiche ed integrazioni che, come indicato all'articolo 269, comma 2, del TUEL continua ad applicarsi, in quanto compatibili;

DELIBERA

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di ammettere alla massa passiva della liquidazione il debito sopra indicato, ai sensi dell'articolo 254, comma 3, del testo unico n. 267 del 2000, per i quali sussistono i requisiti di cui all'articolo 194, comma 1, del predetto testo unico, relativo ai creditori GIOVANNI PUCA E SAGLIOCCO ANGELINA, per il complessivo importo di € 13,133,04;
- 3) di includere tale debito per l'intero importo, così come determinato, nella massa passiva della liquidazione del piano di estinzione delle passività;
- 4) di disporre, ai sensi dell'articolo 258, comma 4, del testo unico 267/2000, l'accantonamento dell'importo totale di € 6.566,52 pari al 50% del complessivo credito;
- 5) di rinviare alle determinazioni che il Ministro dell'Interno vorrà adottare, in sede di approvazione del piano di estinzione, per la fissazione delle modalità e dei termini per il pagamento di quanto accantonato, previa sottoscrizione e restituzione a questo Organo straordinario, da parte del creditore, dell'allegata scheda;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 378/1993;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione al creditore, al Sindaco, al Segretario Generale dell'Ente ed al Responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 8) di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici dell'Ente sull'Albo pretorio *on-line* e nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente dedicata all'attività della Commissione Straordinaria di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso ne ricorrano le ipotesi previste dal D. Lgs n.33/2013, come modificato dal D. Lgs n.97/2016;



COMUNE DI SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:

Dr. Euplio Castelluccio, Presidente

Rag. Elda Karim Danielli, Componente

Dr. Paolo Di Lorenzi, Componente